Orario standard

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Prestazione ordinaria di lavoro **Prestazione computata su orario settimanale di 37,30 ore con prestazione minima giornaliera di 5,30 ore oltre la quale tutti i permessi vanno giustificati.** **Ai fini della rilevazione giornaliera della presenza resta confermata la previsione della C. 85 di 2,30 ore di presenza.**	**Prestazione ordinaria di lavoro** La prestazione si computa su base settimanale (37,5 ore). E' prevista una prestazione minima giornaliera: 6,5 ore. Le eccedenze e le deficienze di prestazione sono rilevate con riferimento all'orario settimanale. Vanno giustificate con permessi le deficienze di prestazione rispetto alla prestazione minima giornaliera (6,5 ore). Il saldo a fini retributivi è effettuato su base mensile, ma per settimane intere (si chiude, quindi, con l'ultima settimana intera del mese).
Flessibilità in ingresso Estensione a tutte le strutture della Banca della fascia di flessibilità "standard" in ingresso di **due ore** (7,30-9,30 oppure 7,45-9,45) secondo quanto previsto dall'accordo su misure di sostegno del 26.6.2008. **Ai fini della rilevazione delle assenze orarie si può prendere a base l'orario dalle ore 8,00 ovvero utilizzare il permesso in aggiunta alla flessibilità oraria in ingresso.** **L'orario rigido (dalle ore 8.00 con 15 minuti di flessibilità) è previsto per alcuni comparti e settori di lavoro per i quali ricorrono particolari esigenze tecnico-operative (es. attività di sportello).** Per assicurare il presidio delle attività di inizio e termine giornata lavorativa **presso le Filiali vengono applicate le attuali previsioni della C. 76 sull'orario di lavoro**. Per assicurare il presidio di alcune peculiari attività, da **individuare in sede di accordo negoziale,** sulla piazza di Roma può essere richiesta la presenza di quote di personale minime all'inizio dell'attività lavorativa (ore 8.00).	**Flessibilità in ingresso** Ampliamento delle fasce di flessibilità in ingresso: ▪ 2 ore per l'AC (7:45 - 9:45) ▪ 1,5 ore per le Filiali (7:45 - 9:15) Per assicurare il presidio delle attività all'inizio e al termine della giornata lavorativa, il Capo della Struttura può, per quote di personale, fissare l'inizio della prestazione giornaliera minima all'interno della fascia di flessibilità in ingresso. Ad esempio: ▪ inizio ore 8.00 e fine ore 15.30 (con intervallo standard di 1 ora); ▪ inizio ore 9.45 e fine ore 17.15 (con intervallo standard di 1 ora). Tale personale può comunque rendere una prestazione superiore a quella minima di 6,5 ore per completare l'orario settimanale: ▪ iniziando anticipatamente la prestazione, nei limiti della flessibilità in ingresso; ▪ protraendo la presenza in servizio, nei limiti dell'arco orario di operatività della Struttura.

Orario standard

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Intervallo pomeridiano Tutte le strutture hanno un orario standard di intervallo. Tale orario può essere reso flessibile – a richiesta del dipendente - riducendolo fino a **30 minuti oppure ampliandolo fino a due ore, saltuariamente o in via continuativa.** La durata dell'intervallo per il personale su turni resta invariata con la possibilità su richiesta del dipendente di ridurre la pausa a 30 minuti.	**Intervallo pomeridiano** Si rende omogenea per tutte le Strutture la durata dell'intervallo standard (1 ora). Rispetto all'intervallo "di Struttura", compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può modulare il proprio intervallo, riducendolo fino a 30 minuti o ampliandolo fino a un massimo di 2 ore (30' in anticipo e 30' in posticipo rispetto all'intervallo standard). Non è necessaria la timbratura se si osserva l'intervallo standard di Struttura o un diverso intervallo in via continuativa (per periodi non inferiori a un mese) scelto nell'ambito di un definito menù di intervalli (per scaglioni di 15 minuti). La durata dell'intervallo è rilevata mediante timbratura se si intende fruire di intervalli diversi da quelli predefiniti. Per i dipendenti che, presso le Filiali, fruiscono del servizio di mensa esterno l'intervallo ha durata minima di 1 ora. Per esigenze di servizio, il Capo della Struttura può fissare, per quote di personale, e, se del caso, una diversa collocazione e se del caso, durata dell'intervallo.
Banca delle ore **Aumento del plafond annuale a 75 ore. Possibilità di interrompere in qualunque momento il versamento delle ore.** **Estensione a tutti i Direttivi della banca ore con possibilità di fruizione anche nel mese di gennaio di ciascun anno.** **Possibilità per tutti i dipendenti (inclusi i Dirigenti) di conferire liberamente una quantità di plus orario/straordinario in una banca del tempo con rinuncia alla remunerazione e utilizzabile nell'intero arco**	**Banca delle ore** **Aumento del plafond annuale a 75 ore** Possibilità di interrompere in qualunque momento il versamento delle ore alla "banca" a partire dal 1° giorno del mese di revoca.In corso di discussione. Non ci sono preclusioni. Possibilità di rinunciare alla monetizzazione di quanto accumulato in banca delle ore (ad ogni scadenza del periodo). Utilizzo delle ore per tutta la vita lavorativa in occasione di esigenze particolari (evitando ricorso a aspettativa per motivi particolari) oppure prima del

Orario standard

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
della vita lavorativa.	pensionamento in forma di congedo o di riduzione orario giornaliero o settimanale.
Arco orario di operatività **Tutte le strutture della Banca devono avere un arco di operatività che consenta il recupero della flessibilità oraria giornaliera** **7,30 – 19,00 Roma** **7,30-18,30 Filiali capoluogo e op. piena** **7,30-18,00 Filiali utenza e STC** Il limite annuale di prestazione straordinaria raggiunto il quale viene meno l'obbligo di effettuare la prestazione straordinaria viene fissato a 210 ore. Sono escluse le particolari attività già previste nel R.P.	**Arco orario di operatività** E' considerata utile la prestazione giornaliera resa all'interno dell'arco orario di operatività delle Strutture, così individuato: ▪ 7:45 - 19:00 per l'AC ▪ 7:45 - 18:30 per le Filiali regionali e ad ampia operatività ▪ 7:45 - 17:45 per le Filiali specializzate nel trattamento del contante ▪ 7:45 - 17:30 per le Filiali specializzate nei servizi all'utenza. La prestazione eventualmente resa al di fuori dell'arco orario di operatività non è considerata utile ad alcun fine, salvo che sia effettuata su formale richiesta del Capo della Struttura.

Turni e sfalsamenti

RICHIESTA SINDACALE	PROPOSTA BANCA
Turni e sfalsamenti – Applicazione **Turni e sfalsamenti sono istituiti per soddisfare esigenze operative stabili di attività elencate nel R.P. che coinvolgono fasce orarie più ampie rispetto alla normale collocazione della prestazione lavorativa.** Tali attività, retribuite secondo le previsioni del R.P., danno titolo a una flessibilità in ingresso di 15 minuti e a una pausa pomeridiana di 40 minuti con la possibilità di ridurla a 30 minuti su richiesta del dipendente. **Permessi fino a due ore** possono essere richiesti all'interno della prestazione giornaliera. La valutazione circa la relativa esigenza di mantenimento degli attuali turni e sfalsamenti deve essere effettuata alla **sottoscrizione del presente accordo.**	**Applicazione** Turni e sfalsamenti sono istituiti per soddisfare esigenze operative stabili che coinvolgono fasce orarie più ampie rispetto alla normale collocazione della prestazione lavorativa. Turni e sfalsamenti sono regimi orari cui non si applicano le diverse flessibilità previste per l'orario standard né i regimi orari particolari. Essi continuano a essere soggetti alla vigente disciplina. Per i turni e gli sfalsamenti il cui inizio si colloca all'interno della fascia di flessibilità, i Capi delle Strutture valutano se le relative esigenze operative possono essere soddisfatte attraverso l'individuazione dell'inizio o del termine della prestazione giornaliera minima.

Orari particolari – part-time

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Orario Concentrato (Accordi del 26.6.2008) Possibilità di svolgere 37,30 ore settimanali su 4 giorni.	37,5 ore settimanali su 4 giorni. La prestazione minima giornaliera è pari a 8,5 ore.
Flessibilità in ingresso e intervallo **Flessibilità in ingresso di un'ora. Intervallo pomeridiano ridotto fino a 30 minuti ma non ampliabile.** **Per consentire il recupero della prestazione presso le Filiali spec. Utenza, la flessibilità in ingresso sarà di 15 minuti, con intervallo di mezz'ora.**	**Flessibilità in ingresso e intervallo** La flessibilità in ingresso è di un'ora. L'intervallo pomeridiano è di un'ora, può essere ridotto fino a 30 minuti ma non può essere ampliato.
Ambito di applicazione La fase sperimentale è già stata effettuata dopo gli accordi del 26.6.2008. Il regime è applicabile a tutte le strutture. Unica esclusione riguarda i Titolari/Sostituti delle strutture o unità di base. Trova applicazione nei confronti di tutto il personale (esclusi Titolari e Sostituti) con criteri di rotazione da determinare nelle seguenti percentuali: - 15% nelle Filiali - 20% nei Servizi di Roma Fatti salvi i criteri di precedenza indicati nella griglia, in caso di più domande concorrenti, non tutte assecondabili, la fruizione della misura deve essere variamente articolata in modo da consentirne la più ampia fruizione.	**Ambito di applicazione** Adozione in via sperimentale per un anno. Il regime è applicabile solo in AC e presso le Filiali regionali e ad ampia operatività. Trova applicazione con riferimento ad aliquote definite di personale (nei limiti del 15% degli addetti a ciascuna Struttura) e compatibilmente con le esigenze di servizio per periodi compresi tra 1 e 6 mesi, salvo rinnovo alla scadenza del periodo. In caso di più domande concorrenti, non tutte assecondabili, si utilizzano i criteri per l'accesso ai regimi orari particolari. Il full-time su 4 giorni è incompatibile con la funzione di Titolare o sostituto di Struttura o unità di base.

Orari particolari – part-time

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Tipologie di part-time e categorie orarie Pluralità di bandi per **Part-time orizzontale** di 32,30, 30, 28, 24 e 21 ore settimanali su 5 giorni. **Part-time verticale su 4 giorni** di 32,30, 30, 28, 24, 21 ore settimanali. **Part-time verticale su 3 giorni** di 28, 24 e 21 ore settimanali. **Part-time incentivato per i colleghi prossimi al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo (misura a favore del turn over).**	**Tipologie di part-time e categorie orarie** Part-time orizzontale su 5 giorni e verticale su 4 giorni di 32,5 30, 28, 24 e 21 ore settimanali. Part-time verticale su 3 giorni di 28, 24 e 21 ore settimanali. La Banca ha accettato l'impostazione. E' in corso di valutazione il sistema incentivante.
Prestazione giornaliera La prestazione minima giornaliera richiesta è pari a mezz'ora in meno della durata della prestazione in part time.	**Prestazione minima giornaliera** La durata della prestazione minima giornaliera è pari a: ▪ 8,5 ore in caso di part-time verticale su 3 giorni di 28 ore settimanali; ▪ 6,5 ore in caso di: - part-time verticale su 4 giorni di 32,5, 30 e 28 ore settimanali; - part-time verticale su 3 giorni di 24 o 21 ore settimanali; ▪ 5 ore in caso di: - part-time verticale su 4 giorni di 24 ore settimanali; - part-time orizzontale di 32,5, 30 e 28 ore settimanali; ▪ 4 ore in caso di: - part-time orizzontale di 24 e 21 ore settimanali; - part-time verticale su 4 giorni di 21 ore settimanali.
Prestazioni eccedenti **Conforme alla proposta della Banca.**	**Prestazioni eccedenti** Entro le 37,5 ore settimanali sono considerate lavoro supplementare

Orari particolari – part-time

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
	Oltre le 37,5 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario.
Flessibilità in ingresso e intervallo Per il part-time orizzontale è prevista una flessibilità in ingresso di un'ora. Al part-time verticale su 3 e 4 giorni è applicabile il regime ordinario della flessibilità e dell'intervallo. Il dipendente che rende una prestazione giornaliera di almeno 6 ore può fruire del servizio di mensa osservando l'intervallo in coda alla prestazione ovvero flessibile all'interno della prestazione ridotto fino a 30 minuti.	**Flessibilità in ingresso e intervallo** La flessibilità in ingresso è di un'ora. Il dipendente che rende una prestazione giornaliera di almeno 6,5 ore può fruire del servizio di mensa osservando l'intervallo previsto. L'intervallo pomeridiano è di un'ora, può essere ridotto fino a 30 minuti ma non può essere ampliato. Si applicano la flessibilità e l'intervallo dell'orario standard: - al part-time verticale su 4 giorni di 32,5, 30 e 28 ore settimanali; - al part-time verticale su 3 giorni di 24 o 21 ore settimanali.
Ambito di applicazione Il part-time è incompatibile con la funzione di Titolare o sostituto di Struttura o unità di base. **E' fruibile, salvo le suddette limitazioni, da tutta la carriera direttiva.** **Tutte le tipologie di part time sono applicabili presso tutte le strutture della Banca.**	**Ambito di applicazione** Il part-time è incompatibile con la funzione di Titolare o sostituto di Struttura o unità di base. Il part-time verticale su 3 giorni di 28 ore è applicabile solo in AC e presso le Filiali regionali e ad ampia operatività.

Orari particolari – accesso al part-time

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Bando - Posti disponibili ***Orizzontale e Verticale:*** - in A.C., 10% degli addetti, suddivisi per Servizi; - nelle Filiali, DUE posizioni ogni 20 addetti, con incremento di una per scaglioni di 10 addetti o frazione almeno pari a dieci	**Posti disponibili** Non più distinti tra part-time orizzontale e verticale: a) in A.C., 8% del numero complessivo degli addetti, suddivisi per Servizio b) nelle Filiali, 2 posizioni per le Filiali fino a 30 dipendenti, con incremento di una per scaglioni di 15 addetti
Posti in deroga **Nessun limite numerico prefissato**. In caso di più domande concorrenti, non tutte assecondabili, si utilizzano i criteri per l'accesso ai regimi orari particolari.	**Posti in deroga** Nessun limite numerico massimo e nessuna motivazione particolare necessaria. La posizione viene assegnata laddove non ostino esigenze di servizio valutate dal Capo della Struttura. In caso di più domande concorrenti, non tutte assecondabili, si utilizzano i criteri per l'accesso ai regimi orari particolari.
Procedura e durata minima e massima, passaggi e rientri **Sessione unica per part-time orizzontale e verticale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno per tutto il personale (escluso chi riveste posizioni funzionali di Titolare o Sostituto) ferma restando la possibilità (già prevista) di posticipare l'inizio del part time (es. mese di settembre).** **Le domande fuori sessione, senza particolare motivazione di esigenza, possono essere richieste mensilmente.** **Ricalcolo del massimale di congedo spettante all'atto del collocamento in part time e del rientro a full time**	**Procedura e durata minima e massima, passaggi e rientri** Sessione unica per part-time orizzontale e verticale, con decorrenza dal 1° settembre dell'anno. Le domande possono essere presentate anche al di fuori della "sessione", con decorrenze diverse dal 1° settembre; tali domande vengono esaminate nel mese precedente alla decorrenza richiesta. Per il personale dei Funzionari e per quello di grado superiore non sono previste sessioni. Sono esclusi coloro che ricoprono la posizione di Titolare e Sostituto.

Orari particolari – accesso al part-time

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Durata da un mese a uno, due o tre anni.	Durata minima un mese, durata massima 3 anni
l rientro a FT e il passaggio da una categoria di PT all'altra è consentito ogni mese. **All'atto del rientro in full time viene effettuato il ricalcolo dei giorni di congedo residui riparametrandoli all'orario di 37,30 settimanli.**	E' sempre possibile, con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di richiesta: ▪ cambiare categoria oraria di part-time; ▪ passare da una tipologia all'altra (orizzontale e verticale); ▪ rientrare a full-time indipendentemente dalle esigenze di servizio. Il calcolo dei posti in relazione all'organico viene invece fatto in occasione della sessione annuale. Ogni mese vengono aggiornati sulla intranet i posti disponibili alla luce dei collocamenti effettuati e dei rientri. Poiché nella "sessione annuale" vengono comparate solo le domande con decorrenza 1° settembre, al fine di garantire l'effettiva comparabilità delle diverse esigenze dei singoli, in presenza di domanda superiore all'offerta, le richieste di part-time presentate al di fuori della sessione annuale (con decorrenza diversa dal 1° settembre) hanno conclusione entro il 31 agosto successivo, se di durata annuale, del 2° anno successivo, se di durata biennale, o del 3° anno successivo, se di durata triennale.

Orari particolari - personalizzati

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Orario personalizzato - Articolazione **Misure previste dagli accordi del 26.6.2008:** **Orario personalizzato** di 37,30 ore settimanali, con distribuzione differenziata della prestazione sulle 5 giornate, tra un minimo di 5 ore ed un massimo di 9 ore. Compatibile col godimento di una flessibilità in ingresso di 15 minuti. Intervallo pomeridiano di mezz'ora. **Orario Multiperiodale attivabile soltanto su richiesta del dipendente per periodi compresi tra 1 e 6 mesi (per settimane intere), salvo rinnovo alla scadenza del periodo.**	**Articolazione** Il dipendente può optare per regimi orari personalizzati: 1) orario personalizzato, basato su una distribuzione differenziata della prestazione sulle 5 giornate, tra un minimo di 5 ore ed un massimo di 9 ore giornaliere (concordata tra il dipendente e il Capo Struttura). Flessibilità in ingresso di 15 minuti; 2) orario multiperiodale, basato su una diversa durata dell'orario settimanale in un arco temporale di riferimento, nel quale la durata media della prestazione settimanale è comunque di 37,5 ore.
La durata della prestazione minima giornaliera è di 5,30 ore. Fatti salvi i criteri di precedenza indicati nella griglia, in caso di più domande concorrenti, non tutte assecondabili, la fruizione della misura deve essere variamente articolata in modo da consentirne la più ampia fruizione.	**Prestazione minima giornaliera** La durata della prestazione minima giornaliera dell'orario multiperiodale è pari a: ▪ 8,5 ore nei casi in cui la prestazione settimanale è pari o superiore a 42 ore nell'arco temporale di riferimento; ▪ 6,5 ore, nei casi in cui la prestazione settimanale è compresa tra 35 e 40 ore nell'arco temporale di riferimento; ▪ 5 ore nei casi in cui la prestazione settimanale è compresa tra 32 e 28 ore nell'arco temporale di riferimento.
Flessibilità in ingresso di un'ora. Intervallo flessibile ridotto fino a mezz'ora.	**Flessibilità in ingresso e intervallo** All'orario multiperiodale con prestazione settimanale compresa tra 35 e 40 ore nell'arco temporale di riferimento si applica la medesima flessibilità in ingresso e lo stesso intervallo pomeridiano dell'orario standard. In caso di prestazioni settimanali inferiori a 32 ore o superiori a 42 ore: ▪ la flessibilità in ingresso è di un'ora; ▪ l'intervallo pomeridiano è di un'ora e può

Orari particolari - personalizzati

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
	essere ridotto fino a 30 minuti.
Ambito di applicazione Regime riservato a tutti i dipendenti (esclusi Titolari e Sostituti) a richiesta. Trova applicazione nei confronti di tutto il personale (esclusi Titolari e Sostituti) con criteri di rotazione da determinare nelle seguenti percentuali: - 15% nelle Filiali - 20% nei Servizi di Roma **Non è prevista l'attivazione dell'orario multi periodale a richiesta delle Strutture della banca.**	**Ambito di applicazione** I regimi orari personalizzati sono adottati in via sperimentale per un anno. Trovano applicazione con riferimento ad aliquote definite di personale (nei limiti del 10% degli addetti a ciascuna struttura) e compatibilmente con le esigenze di servizio per periodi compresi tra 1 e 6 mesi, salvo rinnovo alla scadenza del periodo. In caso di più domande concorrenti, non tutte assecondabili, si utilizzano i criteri per l'accesso ai regimi orari particolari. I regimi orari personalizzati sono incompatibili con la funzione di Titolare o sostituto di Struttura o unità di base. Possibile adozione dell'orario multiperiodale anche su iniziativa del Capo della Struttura previo confronto sindacale in sede locale.

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Telelavoro - Articolazione Passaggio dalla fase sperimentale in atto prevista dall'accordo del 26.6.2008 a quella definitiva. **Aumento delle posizioni disponibili e delle attività telelavorabili.** **Per la priorità nell'accesso** si fa riferimento ai criteri previsti per l'accesso si regimi particolari di orario. **Per il centralino viene previsto un regime di Telelavoro senza riduzione degli attuali trattamenti economici (turni pesanti).** **Lavoro a distanza**: uno o due giorni a settimana può essere svolta la prestazione lavorativa da remoto. L'autorizzazione è concessa dal Titolare della Divisione di appartenenza. Non è prevista la dotazione di strumenti tecnologici. Non può determinare titolo a prestazioni straordinarie o di plus orario.	**Articolazione** Vengono previsti due regimi che consentono lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza: ▪ <u>telelavoro</u>: secondo il regime vigente; ▪ <u>lavoro delocalizzato</u>: svolgimento in via occasionale della prestazione ordinaria al di fuori dei locali della Banca, senza fornitura di strumenti di lavoro e di connessioni da parte della Banca. Previa valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, al dipendente può essere riconosciuta al massimo 1 giornata di lavoro delocalizzato a settimana (eventualmente ripartibile in 2 mezze giornate). Applicabile con riferimento ad attività: - che non implicano interdipendenze con processi che si svolgono sul posto di lavoro - il cui contenuto sia suscettibile di essere apprezzato con riferimento a *output* definiti; - ordinariamente svolte dal dipendente. Si tratta, ad esempio, di prestazioni di analisi, studio, ricerca, che si traducono nella redazione di documenti, appunti, relazioni e tabelle; attività quindi agevolmente valutabili sul piano dei risultati. Il lavoro a distanza non può determinare prestazioni supplementari o straordinarie.
Ambito di applicazione lavoro delocalizzato **Il lavoro delocalizzato è adottato in via sperimentale per un anno a tutte le attività**	**Ambito di applicazione** Il lavoro delocalizzato è adottato in via sperimentale per un anno presso l'A.C. e

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
che non richiedano integrazione sul posto di lavoro. **Estensione a tutte le strutture della Banca.**	alcune Filiali regionali (Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo)

Orari particolari - criteri per l'accesso ai regimi orari particolari

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA DI RIFORMA
Griglie di criteri uniformi di preferenza per l'accesso ai regimi orari particolari (part time, full time 4 giorni, orario personalizzato, Telelavoro) a) patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori dei dipendenti nonché nel caso in cui il dipendente assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/92, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 61/2000); b) figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/92 (art. 12 bis, comma 3, d.lgs 61/2000) ovvero figlio di età non superiore ai due anni; c) figlio convivente di età non superiore agli anni 13; d) dipendenti portatori di handicap che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, 3° comma, ovvero dall'art. 21, 1° comma, della legge 104/92; e) esistenza di familiari conviventi bisognosi di assistenza, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) **esempio L. 170/2011**; f) frequenza di regolari corsi di studio da parte del dipendente. g) residenza in comune diverso da quello della sede di lavoro. h) appartenenza del dipendente alle categorie contemplate dalla legge n. 68 del 1999; A parità di condizioni, per entrambi vale il criterio dell'anzianità di servizio. **Resta salvo il diritto di precedenza dei dipendenti provenienti dalle Filiali chiuse.**	Criteri uniformi per tutti i regimi orari particolari (part-time; full-time su 4 giorni; personalizzato). a) patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori dei dipendenti nonché nel caso in cui il dipendente assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/92, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 61/2000); b) figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/92 (art. 12 bis, comma 3, d.lgs 61/2000) ovvero figlio di età non superiore ai due anni; c) figlio convivente di età non superiore agli anni 13; d) dipendenti portatori di handicap che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, 3° comma, ovvero dall'art. 21, 1° comma, della legge 104/92; e) esistenza di familiari conviventi bisognosi di assistenza, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); f) frequenza di regolari corsi di studio da parte del dipendente. g) appartenenza del dipendente alle categorie contemplate dalla legge n. 68 del 1999; h) residenza in comune diverso da quello della sede di lavoro. A parità di condizioni, per entrambi vale il criterio dell'anzianità di servizio.

Orario di lavoro – Relazioni sindacali

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Osservatorio Nazionale sull'orario di lavoro **Linee guida** vincolanti, concordate con le OO.SS. all'atto della sottoscrizione dell'accordo, riguardo l'applicazione del nuovo regime di orario. Istituzione di un'Osservatorio Nazionale **paritetico tra Banca e OO.SS**. che verifica annualmente l'applicazione dei nuovi regimi di orario. Istituzione di un Report come base tecnica alla discussione dell'Osservatorio Nazionale contenente: A) <u>orario standard</u>: ▪ dati su flessibilità in ingresso e intervallo pomeridiano; B) <u>prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro</u>. Dati relativi: ▪ al numero di ore totale; ▪ al numero medio pro-capite; ▪ alla distribuzione dei dipendenti per scaglioni di ore; ▪ al numero di ore devolute alla banca ore; ▪ al numero di ore utilizzate dalla banca ore; C) <u>orari particolari</u>: ▪ numero di dipendenti fruitori di ciascuna tipologia di orario particolare. ▪ **numero delle richieste inevase.** I dati sarebbero forniti - distinti per genere e per carriera - con riferimento: ▪ all'intero Istituto; ▪ all'AC e alle Filiali; ▪ **singole strutture.** D) **<u>Informativa su turni e sfalsamenti</u>**; attività e quantità di personale coinvolto diviso per grado.	**Osservatorio Nazionale sull'orario di lavoro** Confronto informativo con cadenza annuale sugli orari di lavoro applicati in Banca. Nel corso del confronto sono esaminati i dati statistici contenuti in un Report, da istituire, che verrebbe preventivamente fornito alle Organizzazioni Sindacali. Il Report avrebbe a oggetto: A) <u>orario standard</u>: ▪ dati su flessibilità in ingresso e intervallo pomeridiano; B) <u>prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro</u>. Dati relativi: ▪ al numero di ore totale; ▪ al numero medio pro-capite; ▪ alla distribuzione dei dipendenti per scaglioni di ore; ▪ al numero di ore devolute alla banca ore; ▪ al numero di ore utilizzate dalla banca ore; C) <u>orari particolari</u>: ▪ numero di dipendenti fruitori di ciascuna tipologia di orario particolare. I dati sarebbero forniti - distinti per genere e per carriera - con riferimento: ▪ all'intero Istituto; ▪ all'AC e alle Filiali; ▪ a ciascuna Area funzionale e tipologia di Filiale.
Istituzione di turni e sfalsamenti L'introduzione di turni e sfalsamenti con	**Istituzione di turni, sfalsamenti e orario multiperiodale** L'introduzione di nuovi turni e sfalsamenti non

Orario di lavoro – Relazioni sindacali

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
riferimento a fattispecie non ancora previste dal Regolamento del Personale **resta subordinata** ad accordi sindacali. L'attivazione delle fattispecie già previste fa seguito a un confronto informativo a livello locale. L'orario multi periodale su richiesta della struttura è soggetto a negoziato sindacale.	richiede la sottoscrizione di accordi sindacali ma è subordinata a un articolato confronto informativo a livello locale. Esso prende avvio con l'illustrazione, nel corso di un incontro, delle esigenze che il regime orario è diretto a soddisfare, delle categorie orarie da introdurre e del personale coinvolto. Entro 10 giorni le rappresentanze locali possono formulare osservazioni, che vengono riscontrate nei successivi 10 giorni.
Informativa semestrale a Incontri a livello locale Incontri informativi a livello locale, con cadenza semestrale, sulle seguenti materie: ▪ condizioni ambientali; ▪ piani di addestramento e rotazione; ▪ riunioni addestrative. ▪ Orari di lavoro applicati presso la Struttura. Numero di richieste inevase.	**Informativa semestrale a Incontri a livello locale** Incontri informativi a livello locale, con cadenza semestrale, sulle seguenti materie: ▪ condizioni ambientali; ▪ piani di addestramento e rotazione; ▪ riunioni addestrative; ▪ orari di lavoro applicati presso la Struttura (cadenza annuale).

MISURE A TUTELA DELLA GENITORIALITA'- ATTIVITA' DI CURA - STUDIO

RICHIESTE SINDACALI	PROPOSTA BANCA
Congedo di paternità obbligatorio pari a 15 giorni	Congedo di paternità – a richiesta del dipendente – fino a 5 giorni (di cui 1 obbligatorio) a valere sul congedo straordinario già previsto
Retribuzione intera per i primi 30 giorni di **congedo parentale**	Retribuzione al 70% per il primo mese di assenza e del 50% per il secondo mese.
Retribuzione intera fino a 30 giorni per **malattia dei figli**	Aumento da 5 a 10 giorni del congedo per malattia dei figli da tre a 8 anni
Aumento da 6 a 10 giorni del congedo straordinario per la carriera direttiva	La Banca ha accettato l'aumento da 6 a 10 giorni del congedo straordinario per la carriera direttiva
Frazionabilità del congedo ordinario	In corso di discussione
Applicazione L. 476/84 sul congedo per **dottorati di ricerca**	In Banca verranno applicate le previsioni della L. 476/84 per lo svolgimento dei dottorati di ricerca
Revisione norme su assenze per **motivi di studio**	Possibilità di fruire di 30 giorni di congedo per motivi di studio anche per i dipendenti con più di 5 anni di servizio
Aumento da 6 a 12 delle settimane di **distacco temporaneo presso altra sede di lavoro** per motivi di salute di un familiare Frazionabilità in più periodi	Aumento da 6 a 8 del numero di settimane di distacco presso altra sede di lavoro per motivi di salute di un familiare. Frazionabile in tre periodi.
Revisione sistema dei **benefit e contributi a figli inabili**	Disponibilità a rivedere il sistema dei contributi " sociali" del CASC
Computo nell'anzianità di servizio del **congedo di due anni per assistenza familiari inabili**	In corso di approfondimento
L. 104 miglioramento dei tempi per la concessione benefici. Criteri di maggiore trasparenza sui trasferimenti in deroga.	In corso di approfondimento